

del 6 settembre 2025



Riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.199, del 28 agosto 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2025 "Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito

delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Si tratta di un provvedimento che ripropone e rende fruibile, anche per il corrente anno, il risultato conseguito dal SIULP nel 2017, con il riordino delle carriere che ha previsto per le fasce di reddito più basse un beneficio economico che rappresenta un ulteriore strumento di compensazione rispetto all'erosione del reddito causato dalle spinte inflattive.

È la dimostrazione di come la legge di riordino, fortemente voluta dal SIULP, abbia effetti economici che superano il contesto temporale in cui è stata emanata, attraverso misure specifiche finalizzate a garantire un periodico riequilibrio retributivo anche e soprattutto a favore dei redditi più bassi allo scopo di preservarne il potere d'acquisto.

E, invero, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, a disporre che: *"nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali"*.

Successivamente, il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è stato progressivamente innalzato sino alle 30.208 euro attuali.

Ricordiamo, altresì, che la riduzione in questione è cumulabile sia con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.

Oggi con il Dpcm del 24 luglio 2025, vengono rideterminate la misura e le modalità operative del beneficio fiscale, previsto dalla legge di riordino del 2017, che riconosce al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di impiego.

L'agevolazione consiste in una riduzione dell'imposta lorda, calcolata sul trattamento economico accessorio corrisposto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa e riguarda il personale, in costanza di servizio nel 2025, che ha percepito, nell'anno 2024, un reddito da lavoro dipendente, ai fini Irpef, complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Per quel che concerne la misura, l'importo massimo della riduzione spettante a ciascun beneficiario, secondo il Dpcm, è pari a 458,50 euro.

La riduzione è applicata dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale e, in caso di incapienza, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2025 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione.

Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche al genitore intenzionale di una coppia di donne

La legge sul congedo obbligatorio di paternità, articolo 27-bis dlgs 151/2001, concede dieci giorni di congedo obbligatorio al padre utilizzabili nei due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi. La norma fa esplicito riferimento esclusivamente al padre, non ricomprendendo eventualmente anche il concetto di "altro genitore" che si riferisce alle coppie fra persone dello stesso sesso. Nel caso di due donne, i diversi ruoli sono appunto definiti dal concetto di madre naturale, o biologica, e madre intenzionale.

La Corte Costituzionale, con la [sentenza numero 115, del 21 luglio 2025](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Tale esclusione, secondo il giudice delle leggi, determina un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso». La legge deve garantire ai genitori di poter dedicare «un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari».

All'interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino, e in questo contesto, risulta manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione che consentiva soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la "seconda madre", nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore nato attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quei doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità. Risponde all'interesse del minore, che ha carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, di vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbia condiviso l'impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell'Unione europea.

Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l'esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

(Fonte: Comunicato Corte costituzionale del 21 luglio 2025).



**PROMO PEC
REGISTRA
DOMICILIO DIGITALE**

Per gli iscritti al sindacato di polizia SUIP è ora
disponibile il Domicilio Digitale dedicato



Namirial



Responsabilità civile dirigente se i dipendenti non applicano le misure di sicurezza

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (sezione lavoro, n. 21714 del 28 luglio 2025), il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, e quindi tenuto a risarcire i danni, se un dirigente non verifica che i dipendenti stiano applicando le misure di sicurezza previste. Questo significa che il datore di lavoro ha il dovere di garantire un ambiente di lavoro sicuro e di vigilare affinché le misure di sicurezza siano effettivamente rispettate.

In pratica, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro non si limita all'adozione delle misure di sicurezza, ma si estende anche alla loro effettiva applicazione da parte dei dipendenti.

Il datore di lavoro deve, quindi, assicurarsi che i dirigenti, responsabili di vigilare sui lavoratori, svolgano adeguatamente il proprio compito di controllo.

Questo principio trova fondamento nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. La mancata vigilanza da parte del dirigente, in questo contesto, può essere considerata una violazione di tali obblighi e, di conseguenza, comportare la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

In sintesi, il datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità per gli infortuni sul lavoro semplicemente adducendo di aver fornito le misure di sicurezza, ma deve anche dimostrare di aver vigilato sulla loro corretta applicazione da parte dei dipendenti, anche attraverso la figura del dirigente.

L'ISEE in caso di convivenza anagrafica

Il DPCM 159/2013, prevede che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

La famiglia anagrafica ai fini ISEE è a sua volta definita dall'articolo 4 del DPR 223/1989, come «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».

Questa formulazione consente anche a due persone conviventi di far parte dello stesso ISEE pur in assenza di matrimonio o unione civile. L'espressione «vincolo affettivo» è molto ampia, ricomprende tutte le situazioni in cui i conviventi si riconoscono in questa espressione, e non richiede l'esistenza di un legame ufficiale. Se poi due persone sono sposate o unite in unione civile, fanno automaticamente parte dello stesso nucleo familiare.

La convivenza di fatto stabilisce istituzionalmente l'esistenza di un legame affettivo e in effetti determina l'appartenenza certa alla stessa famiglia anagrafica. Ma anche in assenza di formalizzazione due persone conviventi possono decidere in nome di un vincolo affettivo a condividere l'ISEE purché ci sia la residenza nella stessa abitazione.

Progetto straordinario “PintoPaga” per azzerare l'arretrato relativo ai pagamenti ex “legge Pinto”

Il DI n. 117 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2025 ha posticipato il termine per la presentazione delle istanze sulla piattaforma Siamm al 30 ottobre 2026, prevedendo la DECADENZA dal credito in caso di mancata adesione al progetto straordinario PintoPaga.

L'obiettivo è azzerare in due anni l'arretrato formatosi ex legge Pinto per i decreti depositati dalle Corti d'appello fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di una situazione debitoria che determina un continuo aumento dei costi a carico del Ministero in termini di interessi e di spese per i giudizi di esecuzione e di ottemperanza proposti dai beneficiari/creditori.

Il progetto riguarda, dunque, circa 80.000 decreti di pagamento depositati fino al 31 dicembre 2022, per un debito di circa 400 milioni di euro, comprensivo non solo della sorte capitale, ma anche degli interessi e delle spese di giudizio per le azioni esecutive intraprese dai beneficiari per ottenere il pagamento degli arretrati.

Grazie alla conversione della procedura cartacea in procedura informatica, entro il 31 dicembre 2026 saranno pagati i decreti depositati fino al 31 dicembre 2022.

Per rendere possibile la sua attuazione, gli utenti sono chiamati a collaborare ricaricando le istanze di liquidazione e la documentazione necessaria aggiornata sulla piattaforma SIAMM Pinto digitale anche dopo la data del 30 giugno 2025.

L'amministrazione avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per la valutazione delle istanze e la loro liquidazione.

L'innovazione del progetto è rappresentata dall'estensione, anche ai decreti di indennizzo emessi dalle Corti d'appello fino al 31 dicembre 2022, della lavorazione sul sistema SIAMM Pinto Digitale, già in uso per i decreti emessi dal 2023 di competenza delle Corti d'appello.

Per questo, la legge n.89/2001 (Legge Pinto) doveva essere modificata prevedendo la ripresentazione proprio sulla piattaforma SIAMM, da parte dei beneficiari, delle istanze di liquidazione degli indennizzi decretati dalle Corti d'appello.

Tale necessaria modifica normativa è stata inserita nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, all'articolo 1 commi da 817 a 821.

Inoltre, il progetto produce effetti positivi per il Sistema giustizia: le Corti d'appello non saranno più gravate dall'arretrato, ma potranno occuparsi solo del corrente e cioè dei decreti emessi dal 1 gennaio 2023 in poi.

Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore ha l'onere di rilasciare all'amministrazione debitrice, ex art. 5 sexies, comma 1 Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, corredata dalla relativa documentazione aggiornata, attestante:

- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo
- l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito
- l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere
- la modalità di riscossione prescelta.

Decreti depositati fino al 31 dicembre 2022

Accedendo alla piattaforma Siamm Pinto digitale e scegliendo PintoPaga al momento dell'indicazione dell'ufficio, è possibile presentare istanza e documentazione aggiornata, come previsto dalla nuova norma nella legge di bilancio 2025 all'art.1 dal comma 817 al comma 821.

Decreti depositati dal 1 gennaio 2023.

Continueranno a provvedere le singole Corti d'appello, ciascuna relativamente ai propri decreti di indennizzo.

La piattaforma Siamm Pinto digitale consente al creditore:

- di fornire tutte le informazioni richieste dalla legge
- l'accesso con SPID o Carta nazionale dei servizi
- la verifica autonoma dello stato della pratica
- la modifica dei dati necessari per il pagamento senza contatto con la struttura amministrativa.

I dati inseriti vengono acquisiti digitalmente dal sistema, con un evidente miglioramento e velocizzazione della gestione della pratica da parte della struttura amministrativa.

Pinto digitale fornisce comunicazioni automatizzate agli utenti per ogni cambiamento di stato della pratica.

Tutte le comunicazioni relative alle istanze presentate dovranno essere veicolate tramite la piattaforma, che include apposite funzionalità di messaggistica diretta tra i richiedenti e gli uffici incaricati del pagamento.

I debiti con il fisco non si trasmettono agli eredi ma si estinguono con la morte del contribuente

Con l'ordinanza n. 22476/2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che le sanzioni tributarie hanno natura strettamente personale e, con il decesso del soggetto che ha commesso la violazione, si estinguono automaticamente senza che alcun obbligo si trasmetta agli eredi.

La vicenda di fatto ha riguardato un contribuente, coinvolto in un contenzioso per omessa dichiarazione di investimenti all'estero. L'Agenzia delle Entrate, in base a documenti acquisiti in sede di accertamento, aveva quantificato le sanzioni in un ammontare di oltre 460 mila euro, suddivise tra più annualità.

Tuttavia, nel corso del procedimento, il contribuente è deceduto. La questione è, così, approdata davanti alla Cassazione, chiamata a stabilire se la controversia potesse proseguire nei confronti degli eredi o se, al contrario, il procedimento dovesse estinguersi (e con esso anche le sanzioni).

Richiamando l'art. 8 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la responsabilità per le sanzioni tributarie è personale e non si trasmette agli eredi. Si tratta di un corollario del principio di personalità delle sanzioni, espresso dallo stesso decreto all'art. 2 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., il quale, sancendo al comma 2 che "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione", conferma come il debito erariale derivante da violazioni fiscali si estingua con la morte dell'autore.

Gli Ermellini, inoltre, hanno statuito che "il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale".

In altre parole, poiché la morte del contribuente impedisce di esaminare i motivi del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite. Quindi non si applica il principio della "soccombenza virtuale", che avrebbe comportato l'addebito degli oneri legali a chi, ipoteticamente, fosse risultato perdente.

Costanza della finalità assistenziale e proporzionalità nell'utilizzo dei permessi per assistenza a soggetti diversamente abili

Si pone spesso il problema della valutazione della ammissibilità, nell'utilizzo dei permessi retribuiti, di brevi pause o attività personali funzionali all'assistenza o al benessere del caregiver, in persistenza della finalità assistenziale.

Abbiamo visto come, la giurisprudenza abbia già chiarito che non ogni attività svolta durante il permesso deve necessariamente richiedere la presenza fisica continuativa del caregiver, purché sussista un nesso funzionale tra le attività da questi svolte e le esigenze della persona assistita.

Tale chiarimento è avvenuto con due diversi provvedimenti:

Con l'ordinanza n. 15029 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa quando il permesso previsto dalla Legge 104 viene utilizzato per scopi ricreativi, del tutto estranei alla funzione assistenziale. La Suprema Corte ha chiarito che il permesso è strettamente finalizzato alla cura del disabile e non può diventare strumento compensativo o di riposo gratuito. In tale contesto, l'abuso viola i principi di correttezza e buona fede e integra un'indebita appropriazione dell'indennità retribuita.

Con l'ordinanza n. 14763 del 1° giugno 2025 la Cassazione ha stabilito che un breve lasso di tempo impiegato in attività personali, come una camminata a scopo terapeutico, non comporta un utilizzo improprio dei permessi, in

quanto è necessario che il caregiver verta in condizioni di benessere psicofisico, per assicurare al familiare assistito un'adeguata cura e attenzione.

Occorre aver presente che nel caso di specie, la lavoratrice illegittimamente licenziata aveva dimostrato che la camminata veloce aveva scopi terapeutici perché prescritta da un medico, che tale attività non si era protratta per più di un'ora e che durante la sua assenza dal domicilio del familiare con disabilità, la caregiver era in contatto con una collaboratrice domestica che prestava assistenza in sua vece. In pratica, la sua attività di assistenza era comunque correttamente espletata, nonostante l'assenza fisica dal domicilio del parente assistito.

In altre parole, una "pausa" dall'assistenza diretta non configura di per sé un abuso, a condizione che sia strettamente collegata alle necessità della persona con disabilità o di benessere del caregiver e che non si trasformi in un momento di svago o in attività del tutto estranee alla funzione del permesso.

Dalla lettura coordinata delle citate pronunce si ricavano alcune indicazioni operative, utili per evitare contestazioni:

Finalità assistenziale. Il tempo deve essere impiegato per attività che abbiano un nesso concreto con la cura o il sostegno del familiare disabile, anche se non comportano presenza fisica continuativa;

Proporzionalità. Eventuali momenti di allontanamento dall'assistito devono essere limitati e giustificati dalla necessità di svolgere compiti collegati all'assistenza o necessari per la salute e il benessere del caregiver.

L'interpretazione della Corte di Cassazione consente di affermare che l'utilizzo dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 non richiede un'assistenza ininterrotta e "fisica" per l'intera giornata, ma è essenziale che ogni attività svolta durante il permesso sia riconducibile, in modo diretto o indiretto, al soddisfacimento dei bisogni della persona disabile.

Inoltre, la Corte sottolinea che anche un allontanamento momentaneo dovuto ai bisogni fisici del caregiver costituisce un atto legittimo, posto che questi non potrà prestare un'adeguata assistenza se verte in condizioni psicofisiche inadeguate.

Il confine, dunque, non è temporale ma funzionale: ciò che conta è che vi sia un nesso causale tra l'attività svolta e l'assistenza dovuta.

Tale nesso non viene interrotto quando il caregiver usa una piccola parte del suo permesso per soddisfare le proprie esigenze di salute fisica e mentale, da cui dipende la qualità dell'assistenza fornita.

Ciò che conta, infatti, è che durante la giornata di permesso l'attività di cura e assistenza sia prevalente su tutte le altre svolte.

Bonus psicologo 2025

Con il **Messaggio n. 2460 dell'11 agosto 2025**, sono state diramate le prime indicazioni in merito al c.d. Bonus psicologo previsto dall'articolo 1-quater, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Si tratta di un aiuto economico "volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica", ma confermato anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a riprova dell'importanza di proteggere la salute mentale e il benessere psicologico dei cittadini, a fronte della perdurante e crescente diffusione di disturbi psichici tra la popolazione.

L'INPS rende noto, in particolare, che – nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 – è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, recante "Ripartizione delle risorse relative al cd. "bonus psicologo" per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo".

Possono usufruire del bonus in parola le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico (art. 3 del citato decreto 10 luglio 2025).

Il beneficio può essere utilizzato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all'iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (art. 4 del D.I. 10 luglio 2025).

L'importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario è di complessivi 1.500 euro; vengono riconosciuti fino a 50 euro per seduta.

Sarà possibile presentare domanda per il c.d. Bonus psicologo a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025".

L'INPS ricorda poi che, come previsto dal D.I. 10 luglio 2025, al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un'ISEE (attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ovviamente in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 36/2025 del 6 Settembre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123